CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **427**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1999

Risoluzione
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'approccio dell'Unione europea al ciclo di negoziati dell'OMC « Millennium Round » (COM(1999) 331 – C5-0155/1999 – 1999/2149(COS)

Annunziata il 17 febbraio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione (COM(1999) 331 – C5-0155/1999 – 1999/2149(COS),

viste le proprie risoluzioni

del 14 dicembre 1995 sulla comunicazione della Commissione concernente le regole uniformi a livello mondiale in materia di investimenti diretti (1)

del 14 novembre 1996 sulla politica della concorrenza nel nuovo ordine del commercio mondiale e sulla comunicazione della Commissione su commercio e ambiente (2)

dell'11 marzo 1998 sui negoziati nell'ambito dell'OCSE concernenti un accordo multilaterale in materia di investimenti (AMI) (3)

del 18 giugno 1998 sulla seconda Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (4)

(1) GU C 17 del 22 gennaio 1996, pag. 175.

(2) GU C 362 del 2 dicembre 1996, pag. 243.
(3) GU C 104 del 6 aprile 1998, pag. 143.
(4) GU C 210 del 6 luglio 1998, pag. 222.

del 13 gennaio 1999 sulla comunicazione della Commissione « La relazione tra il sistema commerciale e le norme di lavoro internazionalmente riconosciute » (5) e

del 4 maggio 1999 sulle relazioni commerciali multilaterali: l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo partner dell'Unione europea (6),

vista la dichiarazione della Conferenza ministeriale dell'OMC del 20 maggio 1998, in cui viene definito il quadro dei preparativi per la fissazione dell'agenda di un nuovo ciclo multilaterale di negoziati,

visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0062/1999),

A. considerando che il sistema multilaterale degli scambi ha reso possibile negli ultimi cinquant'anni un aumento di diciassette volte degli scambi mondiali di merci, vale a dire un aumento più che doppio di quello della loro produzione complessiva, senza che tuttavia si sia verificata una sostanziale riduzione delle disuguaglianze economiche nel mondo e che tali progressi si siano sistematicamente tradotti in un miglioramento della qualità della vita e dei rapporti umani,

B. considerando che, nell'attuale processo di liberalizzazione degli scambi, non vi sono ancora benefici significativi per ampie fasce della popolazione dei paesi in via di sviluppo, soprattutto per i più poveri, e che pertanto gli interessi e le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo devono essere presi in piena considerazione nell'ambito del sistema commerciale mondiale;

C. riconoscendo l'importanza della partnership dell'Unione con i paesi ACP e i suoi impegni particolari nei confronti di tali paesi nel quadro della Convenzione di Lomé e degli accordi che potranno succedere a tale Convenzione,

D. considerando che occorre sviluppare ulteriormente e consolidare un commercio mondiale libero, equo e socialmente equilibrato nel quadro del sistema multilaterale degli scambi mondiali; che le misure protezionistiche ostacolerebbero i paesi in via di sviluppo e ridurrebbero le loro possibilità di partecipare alla divisione internazionale del lavoro; che il protezionismo provoca un deterioramento delle condizioni di lavoro nei paesi in via di sviluppo e si contrappone agli obiettivi che essi affermano di sostenere,

E. riconoscendo che la progressiva globalizzazione dell'attività economica rende necessaria un'ulteriore evoluzione del sistema di regole multilaterali, onde garantire che tutte le nazioni possano beneficiare dello sviluppo degli scambi commerciali, rispettando la diversità delle situazioni e delle risorse dei paesi in via di sviluppo, affinché si raggiunga un equilibrio fra gli interessi dell'Europa e dei paesi terzi,

F. considerando che è sempre più necessario gestire correttamente e con efficacia il processo di mondializzazione migliorando la cooperazione tra l'OMC e le altre istituzioni internazionali, comprese le istituzioni di Bretton Woods ed altre organizzazioni dell'ONU, al fine di favorire una maggiore coerenza delle azioni in am-

(5) GU C 140 del 14 aprile 1999, pag. 63.
(6) GU C 279 del 1º ottobre 1999, pag. 34.

bito commerciale, monetario, finanziario e politico,

G. considerando che con la creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), avvenuta nel 1995, il sistema commerciale multilaterale ha trovato un quadro istituzionale e che è importante democratizzarlo e far sì che funzioni in modo più trasparente,

H. considerando che nel dicembre 1994 il Parlamento europeo aveva espresso il suo parere conforme sui risultati dei negoziati dell'Uruguay Round del GATT,

I. considerando che nel quadro degli accordi dell'Uruguay Round venne concordato di avviare entro la fine del 1999 nuovi negoziati nei settori del commercio agricolo e dei servizi (programma « implicito »),

J. considerando che l'agricoltura deve costituire uno dei temi da trattarsi nei negoziati commerciali multilaterali che prenderanno avvio a Seattle,

K. considerando che l'interpretazione e l'applicazione delle regole dell'OMC hanno avuto un impatto significativo e dannoso su diverse politiche e legislazioni dell'UE e di paesi terzi aventi obiettivi non commerciali; che ciò ha di conseguenza destato seri timori circa la relazione tra le regole dell'OMC e i legittimi obiettivi di politica nazionale ed internazionale,

L. considerando che l'osservanza e il pieno rispetto degli accordi dell'Uruguay Round costituiscono il punto di partenza su cui si deve basare qualsiasi nuovo negoziato,

1. accoglie con favore la proposta della Commissione di sostenere, in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC che si terrà a Seattle, l'avvio di un ciclo globale di negoziati (Millennium Round) comprendente, accanto ai temi del programma « implicito », altri importanti settori, essendo questo il solo modo per raggiungere risultati negoziali equilibrati per tutti i partecipanti e per contribuire alla crescita economica su scala mondiale, necessaria al mantenimento e alla creazione di benessere e occupazione in Europa e nel mondo;

2. sottolinea l'importanza di questi negoziati che non soltanto mirano ad una maggiore apertura dei mercati ma, in quanto reazione alla accelerata globalizzazione dei mercati internazionali, possono anche costituire un primo passo verso l'elaborazione di un autentico quadro regolamentare globale;

3. approva l'orientamento globale per i negoziati del Millennium Round sviluppato nella comunicazione della Commissione, con cui quest'ultima ha ripreso molte delle richieste formulate dal Parlamento in precedenti risoluzioni, e sottolinea che i settori di negoziato proposti devono essere considerati come un pacchetto unitario ispirato al principio di un'iniziativa unica per garantire che alle priorità di tutti i membri dell'OMC sia accordata la stessa attenzione durante l'intero processo negoziale;

4. comprende le ragioni della proposta di limitare a tre anni la durata del Millennium Round, ma è tuttavia dell'opinione che in caso d'incertezza la qualità dei risultati dei negoziati sia più importante del rispetto di tale termine per la loro conclusione;

5. attribuisce particolare importanza alla coerenza della strategia negoziale dell'UE, che dev'essere frutto di un'attenta riflessione svolta al suo interno, in modo da aumentare al massimo le probabilità di successo di questo orientamento negoziale globale; ciò si riferisce tanto all'impostazione generale di fronte ai problemi da risolvere quanto alla flessibilità nel perseguire gli obiettivi dei negoziati e alle modalità del loro svolgimento;

Singoli settori di negoziato.

Commercio di prodotti agricoli e pesca

6. osserva che le decisioni del Consiglio europeo di Berlino in merito alla riforma

della politica agricola comune costituiscono la base di negoziato con l'obiettivo di permettere all'UE di garantire il modello agricolo europeo, fondato sulle piccole aziende a conduzione familiare e caratterizzato dalla polifunzionalità, da una produzione sostenibile di prodotti agricoli, dalla cura dell'ambiente e dalla conservazione del mondo rurale; poiché il modello europeo di agricoltura è un modello pluralistico, ritiene che occorra annettere particolare attenzione ai sistemi agricoli maggiormente a rischio, vale a dire alle piccole aziende a conduzione familiare, alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali; sottolinea l'importanza degli scambi agricoli, dal momento che l'Europa è il secondo principale esportatore ed il primo importatore di prodotti agricoli;

7. reputa che l'agricoltura europea debba continuare a partecipare e a poter approfittare del commercio internazionale senza che siano messi in causa i principi basilari della politica agricola comune,

8. ricorda che i paesi in via di sviluppo desiderano particolarmente il libero accesso ai mercati per quanto riguarda i prodotti agricoli, problema questo di importanza essenziale per una positiva conclusione del Millennium Round;

9. ritiene che l'UE debba far sì che le regole OMC concernenti il settore agricolo non esercitino ripercussioni negative sulle economie dei paesi in via di sviluppo e che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare debba essere considerata come un aspetto multifunzionale dell'agricoltura;

10. chiede che siano introdotte nell'accordo OMC sull'agricoltura disposizioni che permettano di mantenere un sostegno permanente ai programmi incentrati sull'ambiente e di estenderlo ad una più ampia gamma di obiettivi pertinenti a carattere non commerciale da una parte e, dall'altra, di sostenere la transizione verso un'agricoltura sostenibile ed ecologicamente compatibile, dotata di norme efficaci per quanto concerne il benessere degli animali;

11. sollecita la trasparenza e l'adeguamento dei meccanismi di sostegno all'agricoltura dei paesi membri dell'OMC, così da consentire una valutazione equa di tali aiuti;

12. rileva che una liberalizzazione commerciale nel settore della pesca deve tenere in considerazione il quadro giuridico esistente, in particolare la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sul diritto del mare e gli obiettivi degli accordi internazionali sulla conservazione dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, nonché l'accordo internazionale sulla pesca e chiede pertanto la definizione di un elenco di prodotti sensibili onde garantire che le attività internazionali di pesca siano conformi ai principi dei metodi di cattura responsabili; constata l'importante ruolo svolto dalla politica comune della pesca dell'UE, non soltanto come fattore di mantenimento dell'occupazione e del tessuto socioeconomico, ma anche per il suo fondamentale contributo all'approvvigionamento del mercato comunitario;

Protezione dei consumatori

13. chiede che nella revisione dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) si ponga a fondamento della politica della sicurezza alimentare il principio di precauzione, in modo che l'UE possa continuare a basare la propria politica alimentare e di protezione dei consumatori e di tutela dell'ambiente su un livello di protezione elevato;

14. plaude in particolare alla posizione dell'UE favorevole all'esplicito inserimento del principio di precauzione nella normativa dell'OMC, in particolare nell'articolo XX del GATT;

15. sottolinea espressamente la necessità di armonizzare la definizione del principio di precauzione al fine di evitare ma-

lintesi o differenze di interpretazione; rileva che la definizione del principio di precauzione quale adottata alla Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo di Rio potrebbe diventare un modello accettato a livello internazionale, e chiede il riconoscimento di tale definizione in seno all'OMC; ritiene che anche la struttura e i metodi di lavoro del Codex Alimentarius dovrebbero essere radicalmente rivisti al fine di assicurare una politica trasparente e democratica in materia di sicurezza alimentare; ritiene necessario inoltre definire misure appropriate in materia di sicurezza alimentare;

16. prende atto che il principio di precauzione è un criterio giuridicamente vincolante per la valutazione delle azioni in base al trattato CE e accoglie pertanto con soddisfazione il riconoscimento, da parte della Commissione, che tale principio deve essere integrato nelle regole OMC; mette tuttavia in guardia che in questo contesto non vi devono essere tentativi di restringere la portata di tale principio o di subordinarne l'applicazione agli interessi commerciali;

17. chiede che, nel quadro degli accordi SPS e TBT, i livelli di rischio accettabili siano soggetti ad orientamenti concordati a livello internazionale; a questo proposito, sottolinea l'importante ruolo degli accordi di riconoscimento reciproco nella risoluzione dei conflitti;

18. rileva che l'etichettatura non costituisce la soluzione delle controversie in materia di sicurezza alimentare, ma migliora la libertà di scelta dei consumatori;

Servizi

19. rileva che l'accordo sui servizi (GATS) nei primi cinque anni della sua esistenza ha reso possibili considerevoli progressi sulla via della liberalizzazione, specialmente nei settori dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni;

20. sottolinea che i negoziati dovrebbero essere esaustivi e sfociare in un pacchetto più ampio e circostanziato di impegni da parte di tutti i membri dell'OMC in materia di accesso ai mercati e trattamento nazionale; ritiene altresì che le norme GATS dovrebbero essere rafforzate onde garantire un quadro regolamentare trasparente e certo; negoziati dovrebbero infine abbracciare anche questioni specifiche che sono ancora oggetto di discussione (clausole di salvaguardia, aiuti, appalti pubblici);

21. si compiace del fatto che, in un'epoca di instabilità sui mercati finanziari, sia entrato in vigore l'accordo aggiuntivo sui servizi finanziari, che contribuirà alla trasparenza delle transazioni finanziarie su scala mondiale e all'incremento dei capitali a disposizione delle imprese e dei consumatori; auspica che le altre parti contraenti dell'OMC assumano impegni sostanziali in merito all'accordo sui servizi finanziari;

22. incoraggia i partecipanti ai negoziati ad adoperarsi ai fini dell'ulteriore sviluppo dell'accordo di base sulle telecomunicazioni *(Basic Telecommunications Agreement)* (BTA) e dell'adesione allo stesso di nuovi paesi;

23. è tuttavia consapevole che andrebbero inseriti altri settori, pur tenendo in adeguata considerazione la rilevanza attribuita dall'opinione pubblica a settori e servizi di interesse pubblico; insiste che l'ulteriore liberalizzazione non deve pregiudicare i diritti attribuiti dal trattato agli Stati membri di determinare le funzioni specifiche del settore privato e di quello pubblico nella regolamentazione in materia di servizi sanitari e scolastici né il diritto di disciplinare la prestazione di detti servizi; sollecita la Commissione a consultarlo prima di inserire ulteriori settori;

24. chiede che settori e servizi aventi una particolare funzione sociale, quali la

sanità, l'istruzione e la politica culturale, vengano affrontati esclusivamente nell'ambito di un quadro definito dallo Stato interessato e invita l'UE a garantire che non vengano discussi in occasione della revisione dell'accordo GATS;

25. ritiene che occorrerebbe fare in modo che i progressi verso un'ulteriore liberalizzazione siano commisurati alla capacità delle parti contraenti di regolamentare l'accesso ai pubblici servizi onde garantire una copertura universale;

26. si dichiara consapevole del ruolo specifico del settore europeo dell'audiovisivo ai fini della promozione del pluralismo culturale, di un'economia sana e della libertà di espressione e ribadisce pertanto il suo impegno a favore della libertà di azione riconosciuta nel quadro dell'Uruguay Round in materia di politica audiovisiva; ritiene che, anche in futuro, le norme GATS sui servizi culturali, e segnatamente sul settore dell'audiovisivo, non dovrebbero compromettere la diversità culturale e l'autonomia dei membri dell'OMC;

27. raccomanda l'istituzione di un meccanismo di arbitrato incaricato di approvare l'erogazione, a favore di lingue e culture minoritarie, di sovvenzioni che siano effettivamente necessarie e che al contempo distorcano il meno possibile la concorrenza internazionale;

Appalti pubblici

28. ritiene che le decisioni dell'Uruguay Round in materia di liberalizzazione degli appalti pubblici debbano essere sostanzialmente consolidate e inoltre che vadano applicati principi come la trasparenza, la reciprocità e la parità di trattamento nazionale; infine che debbano essere realizzati negoziati di ampia portata tenendo conto del rispettivo stadio di sviluppo;

Commercio elettronico

29. reputa necessario che il commercio elettronico sia disciplinato in modo duraturo nel quadro del GATS e che in esso venga sostenuto con l'obiettivo di una promozione a livello mondiale; che inoltre debbano essere conclusi accordi internazionali sui principi in materie come la responsabilità, il regime fiscale, la standardizzazione e le norme tecniche e che vadano smantellati gli ostacoli commerciali esistenti, in particolare per le piccole e medie imprese;

30. appoggia l'iniziativa della Commissione, volta a far sì che ai servizi elettronici siano applicabili tutte le norme GATS, siano essere relative ad obblighi di ordine generale (nazione più favorita, trasparenza, regolamentazioni interne, concorrenza, pagamenti e trasferimenti) o ad obblighi specifici (accesso ai mercati, trattamento nazionale o impegni supplementari), così come le deroghe GATS di natura generale;

Investimenti e politica di concorrenza

31. chiede che la creazione di un quadro giuridico multilaterale per gli investimenti stranieri diretti nel quadro dell'OMC, in qualità di istituzione competente, da un lato prenda in considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo in maniera accettabile per questi ultimi e, dall'altro, sia rispettosa delle legislazioni degli Stati in materia sociale, ambientale e culturale e che non faccia emergere gli stessi problemi posti dall'AMI, che era stato preparato nel quadro della OCSE;

32. propone di far confluire nel progetto di accordo OMC sugli investimenti la Dichiarazione di principio tripartita dell'OIL relativa alle imprese multinazionali e alla politica sociale, le direttive dell'OCSE per le imprese multinazionali e i *Principles of Corporate Governance* (principi per la gestione delle società); ritiene che qualsiasi accordo concordato in materia di investimenti debba essere negoziato a livello OMC;

33. è pertanto favorevole allo svolgimento, nel contesto del Millennium Round,

di negoziati per un accordo multilaterale sugli investimenti che offra agli investitori esteri maggiore certezza e chiarezza del diritto rispetto alla molteplicità degli accordi bilaterali e, nel contempo, lasci ai paesi beneficiari la possibilità di perseguire uno sviluppo sostenibile dell'economia e dell'ambiente;

34. osserva che l'apertura dei mercati concordata fra le parti contraenti dell'OMC può essere intralciata da pratiche anticoncorrenziali nel settore privato e si pronuncia pertanto per l'inserimento, nel sistema multilaterale degli scambi, di regole che permettano un'efficace politica di concorrenza;

35. sottolinea che l'accordo deve definire i principi fondamentali per un'efficace politica di concorrenza mediante la creazione di norme minime uniformi per la prevenzione di prassi contrarie alla concorrenza quali la formazione di cartelli, l'abuso di posizione dominante sul mercato, la prevenzione di restrizioni verticali ed orizzontali alla concorrenza, nonché la creazione di autorità indipendenti garanti in materia di concorrenza in tutti gli Stati membri dell'OMC per assicurare il rispetto di norme legislative minime sulla concorrenza; evitando al contempo che le imprese debbano conformarsi a differenti interpretazioni nazionali del diritto di concorrenza;

36. fa presente a tale riguardo che l'introduzione e l'applicazione di norme multilaterali per un'efficace politica di concorrenza dei membri dell'OMC possono, a lungo termine, ridurre il ricorso alle misure commerciali di salvaguardia oggi ancora necessarie nell'ambito della politica antidumping;

Tariffe e barriere tecniche al commercio

37. si esprime a favore a un'ulteriore riduzione significativa delle tariffe e dei picchi tariffari sui prodotti industriali ed in particolare a favore del rallentamento della spirale delle tariffe, particolarmente svantaggiosa per i paesi in via di sviluppo;

38. raccomanda alla Commissione di tenere conto, nel corso dei negoziati, delle esigenze delle piccole e medie imprese, in particolare rispetto alle esigenze di semplificazione procedurale e normativa in materia doganale e di certificazione dei prodotti;

39. riconosce la necessità che i paesi in via di sviluppo traggano benefici concreti dal Millennium Round dell'OMC, se si vuole assicurare la conclusione positiva di quest'ultimo; accoglie pertanto favorevolmente la proposta della Commissione di assumere impegni a Seattle, prima dell'avvio dei negoziati, in ordine alla concessione ai paesi meno sviluppati di un accesso in franchigia doganale per la quasi totalità dei prodotti, tenendo in considerazione gli interessi di tali paesi in materia di esportazioni; propone che siano assunti ulteriori impegni volti a ridurre gli ostacoli non tariffari, ad eliminare col tempo i dazi rimanenti e ad aiutare i paesi più poveri a sviluppare la propria capacità commerciale;

40. ritiene che nel corso dei negoziati sugli ostacoli tariffari e non tariffari si debba riuscire a definire premesse per l'accesso al mercato sostanzialmente basate sulla reciprocità, tali da consentire all'industria europea di competere in condizioni eque su scala globale, specialmente nei settori in cui le differenze nelle condizioni di accesso al mercato hanno come conseguenza alterazioni della concorrenza;

41. sottolinea l'importanza, per l'OMC, di continuare a facilitare il commercio internazionale rispettando la qualità di vita delle popolazioni;

42. ritiene che il Millennium Round presenti un'opportunità politica unica per rafforzare le disposizioni esistenti dell'accordo, per risolvere talune questioni in sospeso ed ampliare il campo di attuazione

di alcune delle sue disposizioni, a vantaggio sia dell'industria sia dei consumatori;

43. sottolinea la necessità di smantellare le esistenti barriere non tariffarie e tecniche al commercio come pure di scongiurare l'introduzione di nuove barriere non tariffarie e tecniche al commercio mediante un opportuno processo decisionale e di monitoraggio su queste problematiche, che sia anche giuridicamente vincolante;

Commercio e ambiente

44. deplora che i lavori dell'OMC in tale settore non abbiano ancora portato a risultati tangibili ritiene indispensabile garantire la compatibilità tra regolamentazioni di politica commerciale e requisiti in materia di sviluppo sostenibile e osserva che a tale proposito occorre prestare un'attenzione particolare ai danni che il traffico arreca all'ambiente, dal momento che la liberalizzazione degli scambi commerciali può tradursi anche in un aumento del volume del traffico;

45. accoglie con favore in tale contesto il graduale recepimento degli strumenti di politica commerciale e ambientale dell'UE da parte degli Stati dell'Europa centrale e orientale associati all'UE e della Turchia;

46. si esprime pertanto a favore dell'inserimento di trattative pertinenti nel Millennium Round, rilevando che al riguardo alle altre parti contraenti va chiarito che in questo modo l'UE non nutre finalità protezioniste sotto forma di un cosiddetto « ecoprotezionismo » bensì considera la salute dei cittadini dei suoi Stati membri una delle sue priorità più importanti;

47. è consapevole che l'OMC non può sostituirsi alla conclusione di accordi ambientali multilaterali (AAM), tuttavia ritiene che le procedure OMC dovrebbero tener conto degli accordi ambientali internazionali e permettere che si traggano conseguenze per quanto riguarda la procedura di composizione delle controversie; invita pertanto i negoziatori dell'UE ad operare affinché i paesi che hanno aderito agli accordi ambientali multilaterali possano farli applicare nel proprio territorio per via legislativa o con altri provvedimenti;

48. rileva che la politica dell'Unione europea in materia di benessere degli animali è stata particolarmente colpita dai propositi dell'OMC e si compiace pertanto della proposta del Consiglio e della Commissione di sollevare questa problematica nel corso dei prossimi negoziati;

49. sollecita la Commissione a garantire che la questione dei processi e metodi di produzione venga inserita nelle trattative in modo da consentire ai consumatori di distinguere i prodotti in base ai rispettivi processi e metodi di produzione, a valutare la fattibilità dell'adozione di eventuali misure commerciali contro determinati prodotti laddove risulti possibile dimostrare chiaramente che il danno ambientale causato durante la produzione è significativo e transfrontaliero, nonché a far sì che le misure adottate siano non discriminatorie (tra prodotti interni e prodotti d'importazione) e proporzionate al danno causato; questa modalità di verifica dovrebbe anche applicarsi ai problemi che gravano sui produttori agricoli europei nei settori della protezione dell'ambiente e degli animali in virtù degli elevati requisiti di legge; fa presente che occorrerebbe tener conto soprattutto delle misure di tutela dell'acquis e delle incidenze sul clima globale;

50. sottolinea che criteri attinenti alla protezione dell'ambiente devono trovare riscontro in tutti i settori dell'Organizzazione mondiale del commercio e negli accordi da negoziare nel quadro del Millennium Round (mainstreaming);

Tutela della proprietà intellettuale

51. insiste sulla necessità di un'efficace tutela della proprietà intellettuale come

elemento sostanziale di un commercio equo;

52. è consapevole delle difficoltà che molti paesi in via di sviluppo incontrano per adempiere gli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo sulla tutela commerciale dei diritti alla proprietà intellettuale (TRIPs) e pertanto invita la Commissione a offrire a dette parti contraenti un ampio sostegno tecnico per l'attuazione di un'incisiva politica per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, i quali esigono l'elaborazione e l'applicazione di efficaci condizioni quadro;

53. intende dare seguito ed esaminare « l'agenda incorporata » dell'accordo TRIPs, concernente l'estensione della protezione a titolo delle indicazioni geografiche e il deposito di brevetti; è dell'avviso che gli accordi aggiuntivi rispetto all'accordo TRIPs dovrebbero essere sottoscritti con molta attenzione, tenendo conto delle preoccupazioni e degli interessi di tutti i paesi nonché degli utenti e dei titolari di diritti; ritiene inoltre che si debba tener conto delle iniziative adottate all'esterno dell'OMC, in particolare nell'ambito dell'OMPI e di altre istituzioni ufficiali internazionali;

54. è altresì consapevole delle obiezioni mosse alla brevettazione di esseri viventi da molti paesi e chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione dell'attuale accordo TRIPs e di agire di conseguenza qualora tale valutazione evidenziasse la necessità di modifiche;

55. ricorda soprattutto la necessità, nel quadro degli accordi TRIPs, di migliorare la protezione delle indicazioni geografiche, le quali rappresentano un vantaggio essenziale, in termini di concorrenza, per i prodotti agricoli europei; auspica che si esamini in che misura l'accordo TRIPs offra una protezione efficace dei marchi utilizzati come nomi di dominio in Internet;

56. ritiene che concedere ai paesi meno sviluppati, nell'ambito del Millennium Round periodi di tempo più lunghi per l'adempimento degli obblighi dell'accordo TRIPs possa rappresentare una soluzione del problema, tuttavia si oppone a una nuova rinegoziazione globale dell'accordo stesso e sottolinea che gli accordi TRIPs dovrebbero contribuire a rafforzare il trasferimento di tecnologie e competenze tecniche verso i paesi in via di sviluppo;

Commercio e sviluppo

57. esprime la convinzione che un sistema commerciale multilaterale aperto corrisponda anche all'interesse dei paesi in via di sviluppo in relazione a uno sviluppo economico sostenibile, sottolinea però nel contempo la necessità di tenere in maggiore considerazione nell'OMC le esigenze specifiche dei paesi meno sviluppati; sottolinea tuttavia che paesi diversi devono poter seguire strategie nazionali di sviluppo diverse, che non dovrebbero essere ostacolate da norme OMC;

58. sostiene l'obiettivo di assicurare che i negoziati siano effettivamente un « ciclo di sviluppo » e sollecita la Commissione a riservare particolare attenzione all'aspetto della politica di sviluppo in tutti i settori delle trattative del Millennium Round;

59. sottolinea la necessità di aiutare i paesi in via di sviluppo nella costruzione di capacità affinché possano partecipare pienamente all'OMC e ai negoziati del Millennium Round rafforzando la loro capacità negoziale, nonché di aiutarli a servirsi in modo migliore dell'organismo di composizione delle controversie dell'OMC;

60. riconosce la particolare importanza del legame di collaborazione allo sviluppo dell'UE con gli Stati ACP e invita pertanto la Commissione a garantire che anche con le nuove regole OMC resti ulteriormente possibile una politica di sviluppo dell'UE sostanziale, efficace e coerente con tutte le possibilità nel quadro della convenzione di Lomé;

61. chiede che il sistema delle preferenze generalizzate sia meglio impiegato quale meccanismo di incentivo per assicurare la necessaria attuazione delle clausole sociali ed ambientali da parte dei paesi in via di sviluppo; invita gli altri paesi industrializzati ad adottare analoghi meccanismi di incentivo onde promuovere un miglioramento delle norme in materia ambientale e sociale;

Norme fondamentali del lavoro

62. accoglie con favore la circostanza che la Commissione abbia ripreso la sua richiesta affinché le norme fondamentali del lavoro ILO siano prese in considerazione nel sistema commerciale mondiale e auspica che essa affronti nuovamente con energia la problematica nel corso della conferenza ministeriale di Seattle;

63. appoggia il recente accordo del Consiglio per promuovere la creazione di un forum permanente di lavoro OIL e OMC su questioni connesse al commercio, alla globalizzazione e al lavoro e la raccomandazione che il suo mandato comprenda un dialogo tra tutte le parti interessate sui legami tra politica del lavoro, liberalizzazione commerciale, sviluppo e diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti;

64. ricorda che i paesi aderenti all'OMC hanno adottato nel 1998 una dichiarazione relativa ai principi e diritti fondamentali del lavoro e al loro seguito, e che tale dichiarazione deve costituire una base di riferimento comune per tutte le organizzazioni internazionali;

65. ritiene che le norme internazionali OIL sul lavoro e i diritti fondamentali dei lavoratori dovrebbero essere integrate nell'ambito OMC e sollecita pertanto un programma comune di lavoro tra l'OMC e l'OIL per l'attuazione della dichiarazione sui principi e sui diritti fondamentali del lavoro della conferenza OIL 1998, ad esempio mediante la costituzione di un forum permanente;

66. sottolinea in tale prospettiva l'importanza di conferire all'OIL uno statuto di osservatore presso l'OMC;

67. considera il diritto di costituire liberi sindacati e libere associazioni dei datori di lavoro un diritto umano fondamentale ed un pilastro per creare un'economia sociale di mercato, tale da assicurare il conseguimento di un livello di tutela corrispondente allo stadio di sviluppo raggiunto dal paese; auspica che la realizzazione di questo diritto in modo libero ed equo sia parimenti affrontata nell'ambito del forum di lavoro tra OMC e OIL;

68. appoggia energicamente gli incentivi volti a promuovere il rispetto da parte dei paesi in via di sviluppo delle norme sociali fondamentali e a facilitare l'integrazione di tali paesi nell'economia mondiale; invita pertanto gli Stati industrializzati rappresentati nell'OMC a fornire ai paesi in via di sviluppo, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, aiuti propulsivi tali da consentire ai paesi in via di sviluppo, grazie al loro sforzo proprio, di lottare soprattutto contro il lavoro minorile a livello industriale e anche nel settore *gender mainstreaming*;

Procedura di risoluzione delle controversie

69. rileva che la nuova procedura per la risoluzione delle controversie dell'OMC si è dimostrata valida in molti casi, ma che alcune decisioni hanno comportato conflitti privilegiando gli interessi commerciali rispetto agli interessi non commerciali; invita i membri dell'OMC a fare un uso adeguato della procedura di risoluzione delle controversie;

70. sostiene una maggiore trasparenza della procedura per la risoluzione delle controversie dell'OMC, commisurata al carattere paragiudiziario dei panel, in particolare affinché sia reso pubblico l'accesso a tali procedure, e attende con ansia una giurisdizione internazionale indipendente

in materia di scambi nella procedura per la risoluzione delle controversie dell'OMC;

71. sollecita la Commissione a rendere oggetto di negoziati la relazione tra la procedura per la risoluzione delle controversie dell'OMC, da un lato, e, dall'altro, le procedure di arbitrato di accordi internazionali, garantendo nel contempo che nella procedura per la risoluzione delle controversie dell'OMC sia possibile un riferimento ad altri impegni;

Aspetti istituzionali

72. invita gli Stati membri dell'UE a sostenere una posizione unitaria nella conferenza ministeriale di Seattle e nel corso dell'intero Millennium Round, cosicché la Commissione, in quanto rappresentante principale dell'UE nei negoziati, possa far valere nelle trattative il peso complessivo dell'UE;

73. chiede che la Commissione non dia il proprio assenso ad una piattaforma negoziale limitata che non faccia riferimento alla necessità di un vasto round di negoziati;

74. invita il Consiglio e la Commissione a valutare la possibilità di istituire un più rigoroso obbligo di rendiconto democratico e di costituire un'assemblea parlamentare OMC;

75. invita la Commissione a concordare strettamente, nel corso della conferenza ministeriale di Seattle, la sua posizione con i paesi candidati all'adesione e con i paesi in via di sviluppo associati all'UE in modo da conseguire un ampio consenso sull'approccio negoziale globale proposto dall'UE e da permettere all'Unione europea di svolgere in ruolo rilevante nel Millennium Round;

76. sostiene con vigore la necessità di migliorare la trasparenza, l'equità e la prevedibilità durante l'intero ciclo negoziale, tenendo conto degli interessi e delle preoccupazioni della società civile;

77. giudica quale funzione naturale del Parlamento europeo quella di essere in Europa la sede decisiva di formazione dell'opinione politica per il Millennium Round;

78. accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione europea di effettuare una « valutazione dell'impatto in termini di sostenibilità » del nuovo Round e appoggia l'attuazione di un programma permanente di valutazione dell'impatto, che comprenda la valutazione dell'impatto in termini di genere; invita la Commissione a non trascurare la valutazione dell'impatto dei precedenti processi di liberalizzazione;

79. chiede la messa a punto di un Codice di condotta concernente le norme in materia ambientale e di lavoro per le multinazionali europee che operano nei paesi terzi e auspica la realizzazione di iniziative analoghe altrove nel mondo;

80. sollecita la Commissione a fornirgli informazioni complete, conformemente agli impegni assunti dal Commissario per gli scambi commerciali nel corso delle audizioni del PE prima e, senza indebolire i propri sforzi, nel corso della conferenza ministeriale di Seattle e durante l'intero ciclo negoziale del Millennium Round e a esaminare congiuntamente, sulla base di un calendario minimo definito dopo la conferenza ministeriale di Seattle e delle risoluzioni del Parlamento europeo, i principali elementi della strategia negoziale dell'UE nel contesto di una consultazione ampia e permanente; sottolinea l'urgente necessità di nuove procedure che garantiscano la trasmissione al Parlamento europeo di informazioni complete sui lavori, il calendario e le decisioni prese dal comitato dei 133;

81. si riserva la facoltà, a norma dell'articolo 97, paragrafo 5 del suo regolamento, di esprimere raccomandazioni su singoli questioni negoziali nel corso del

Millennium Round e invita la Commissione a tenere in debita considerazione tali raccomandazioni;

82. insiste per essere consultato, in conformità della procedura del parere conforme di cui all'articolo 300 del trattato CE, in merito ai risultati del Millennium Round al termine dei negoziati;

83. incarica la sua delegazione di esporre e sostenere energicamente la sua posizione sul Millenniun Round, formulata nella presente risoluzione, ai rappresentanti delle altre parti contraenti OMC nel corso della conferenza ministeriale di Seattle;

84. invita il Consiglio a consultare il Parlamento europeo prima dell'adozione delle direttive negoziali che esso definirà dopo l'avvio del nuovo ciclo di negoziati OMC;

85. invita il Consiglio a consultare il Parlamento europeo prima della conclusione degli accordi, che si tratti di accordi settoriali o di un pacchetto unico (*single undertaking*);

86. invita il Consiglio e la Commissione a informare e consultare regolarmente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito a tutti i negoziati concernenti settori specifici;

87. chiede che nel corso della prossima Conferenza intergovernativa siano apportate modifiche al trattato tali da estendere il mandato della Commissione a negoziare a nome dell'Unione europea a settori diversi da quello degli scambi di beni, in particolare ai servizi e alla proprietà intellettuale;

88. chiede che nel corso della prossima Conferenza intergovernativa siano apportate modifiche al trattato tali da conferire un ruolo ufficiale al Parlamento europeo nel corso dei negoziati OMC e attribuire al Parlamento il diritto automatico di sottoporre qualsiasi accordo OMC al suo parere conforme;

89. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Segretariato generale dell'OMC.

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC13-12-427
Lire 500